



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di Salerno

Ordinanza Sindacale N. 10/2020

IL SINDACO

- VISTA** la segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco acquisita al protocollo numero 6204 del 10/02/2020 avente ad oggetto: "intervento per infiltrazioni e caduta di intonaco, edificio IACP sito in via Silvio Pellico n. 1 - Scala A interno 16 nella quale si comunica che:" personale di questo Comando è intervenuto in data 08/02/2020 in Pontecagnano Faiano via Silvio Pellico civico 1 presso edificio IACP a seguito di distacco di intonaco all' interno del locale bagno dell'appartamento identificato con l'interno 16 occupato dal signor Cosimo Santimone. Il distacco di intonaco si era verificato a seguito di infiltrazioni provenienti dalla colonna fecale. Per quanto di competenza si è provveduto a rimuovere le parti ancora pericolanti e delimitare la zona sottostante. Premesso quanto sopra, si ritiene di far eseguire da chi di dovere, tutti i lavori di verifica e ripristino che il caso richiede e nelle more interdire l'uso del bagno".
- CONSIDERATO** che lo stato di fatto rinvenuto costituisce indubbio pericolo alla pubblica e privata incolumità;
- CONSIDERATO** altresì, che bisogna provvedere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- VISTI** ⇒ l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ⇒ la delibera di C.C. n° 53 del 15.11.2006 ad oggetto: "*Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni disposizioni di Regolamento Comunale e Ordinanze del Sindaco*",

ORDINA

all' architetto Alberto Romeo Gentile, Rappresentante Legale Della Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER), domiciliato per la carica in via Domenico Morelli civico 75, (80121) NAPOLI, in qualità di proprietario dell'immobile IACP in Pontecagnano Faiano alla via Giuseppe Verdi civico 41 scala A interno 16, di **PROVEDERE IMMEDIATAMENTE** e sotto la guida di tecnici abilitati all'esercizio della libera professione alla VERIFICA TECNICA ED ALLA ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ;

ORDINA

al signor ----- nato a ----- il --/--/---- ed ivi residente alla via -----, in qualità di assegnatario dell'appartamento (IACP) scala - interno --, **l'interdizione del locale bagno;**

AVVERTE

espressamente che la mancata ottemperanza della presente Ordinanza comporterà la conseguente denuncia all' A.G. e l'adozione di tutti i provvedimenti di legge, ivi compreso la comminazione della sanzione per la violazione della presente, da € 25,00 ad € 500,00, così come previsto dall'art. 5 del "*Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni disposizioni di Regolamento Comunale e Ordinanze del Sindaco*", approvato con delibera di C.C. n° 53 del 15.11.2006.

STABILISCE

che la presente Ordinanza abbia validità per giorni 30 (trenta) per la ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ e per la presentazione del certificato, redatto dal tecnico di fiducia incaricato, attestante LA ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ relativamente alle condizioni dell'intero immobile.

1



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Provincia di Salerno

INCARICA

gli agenti della Forza Pubblica di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

l'invio di copia delle presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge a:

- Albo Pretorio on-line;
- Messì comunali;
- Messì comunali Napoli;
- Comando P.M., Sede;
- Ufficio Territoriale di Governo-PREFETTURA, Salerno;
- Vigili del Fuoco;
- Stazione Carabinieri, Pontecagnano Faiano.

dalla Casa Comunale, li 19 FEB. 2020

Istruito e proposto:
Il Responsabile del S.U.E.
ing. Maurizio Pisaturo



IL SINDACO
dott. Giuseppe LANZARA

Avverso alla presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.